

Allegato 1

*Fondo Nazionale **Reddito Energetico**
Regolamento*

27/05/2024

INDICE

1. INQUADRAMENTO GENERALE	3
1.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	3
1.2. DEFINIZIONI.....	3
1.3. DESCRIZIONE DELLA MISURA	5
2. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	6
2.1. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ IN CAPO AL SOGGETTO BENEFICIARIO	6
2.2. OBBLIGHI E DIRITTI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	8
2.3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO REALIZZATORE	8
2.4. OBBLIGHI DEL SOGGETTO REALIZZATORE	9
2.4.1 REQUISITI DEI SERVIZI ACCESSORI.....	10
2.5. REQUISITI DEGLI IMPIANTI	12
3. MODALITÀ PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	16
3.1. RICHIESTA DI ACCESSO AL BENEFICIO	16
3.2. VARIAZIONE DEL SOGGETTO REALIZZATORE.....	19
3.3. RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	19
3.4. INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELLA FATTURA	22
3.5. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	22
3.6. RINUNCIA/ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO AL BENEFICIO.....	24
3.7. MODIFICHE AL PROGETTO AMMESSO AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	24
4. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	25
5. IL CONTRATTO DI REDDITO ENERGETICO	25
5.1. CONTRATTO DI REDDITO ENERGETICO E MODALITÀ DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE	25
5.2. GESTIONE DEI CAMBI DI TITOLARITÀ DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	26
6. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E REGISTRI	27
6.1. BANDI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI.....	27
6.2. REGISTRO DEI SOGGETTI REALIZZATORI.....	28
7. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO.....	28
7.1 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI PROVENTI RELATIVI AL RITIRO DELL'ENERGIA	29
7.2 MODALITÀ DI GESTIONE DI EVENTUALI PROVENTI FINANZIARI	31
7.3 MODALITÀ DI GESTIONE DI EVENTUALI RISORSE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 3	31
7.4 MODALITÀ DI GESTIONE DEI COSTI SOSTENUTI DAL GSE	32
7.5 TEMPISTICHE E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE DEL FONDO	32
8. VERIFICHE E CONTROLLI.....	32
9. REVOCA DEL CONTRIBUTO.....	33
10. GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI CON SII E INPS	34
11. TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI.....	34
ALLEGATI	36
ALLEGATO 1. SCHEMA-TIPO BANDO AVVIO FASE DI RICHIESTA DI ACCESSO	36
ALLEGATO 2. SCHEMA-TIPO CONTRATTO DI REDDITO ENERGETICO BENEFICIARIO	36

ALLEGATO 3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AL BENEFICIO	36
ALLEGATO 4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	36
ALLEGATO 5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI REALIZZATORI	36
ALLEGATO 6. COSTI AMMISSIBILI	37
ALLEGATO 7. REQUISITI DEI COMPONENTI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	38

1. Inquadramento generale

1.1. Inquadramento normativo

Con Delibera 17 marzo 2020 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, recante *Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo imprese e competitività. Modifica ed integrazione finanziaria finalizzata a misure per il reddito energetico*, è stata disposta l'assegnazione di ulteriori risorse FSC 2014-2020, per un importo complessivo di 200 milioni di euro in favore del Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 per l'istituzione di un fondo da destinare all'installazione di impianti fotovoltaici a uso domestico.

Tale Fondo, denominato “Fondo Nazionale Reddito Energetico Nazionale” (di seguito “Fondo”), è finalizzato all'erogazione di contributi a copertura dei costi di investimento per la realizzazione di impianti fotovoltaici a uso domestico, con l'obiettivo di sostenere l'autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili. È destinato, in via prioritaria, a soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico.

La Delibera CIPE ha stabilito che le modalità di costituzione e funzionamento del Fondo, nonché i requisiti specifici degli impianti e dei soggetti beneficiari dell'incentivo, sono definiti con apposito decreto del Ministro Transizione Ecologica, che ne costituisce la base giuridica di riferimento.

Il Decreto Ministeriale 8 agosto 2023 (di seguito “DM REN”) del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha istituito il Fondo e ha disciplinato le modalità di funzionamento del Fondo stesso, i requisiti degli interventi e dei soggetti beneficiari e le modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella titolarità di nuclei familiari in condizione di disagio economico.

L'articolo 3 del Decreto ha individuato il GSE quale Soggetto gestore delle attività per l'operatività del Fondo, demandando allo stesso GSE l'attivazione e la gestione dei conti correnti bancari sui cui sono trasferite le risorse del Fondo; la realizzazione di una piattaforma informatica digitale per l'acquisizione delle istanze di accesso al Fondo; la rendicontazione e il monitoraggio dei risultati della misura; la pubblicazione dei bandi per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni sul proprio sito istituzionale; la somministrazione di informazioni e/o chiarimenti per facilitare l'accesso alle agevolazioni; lo svolgimento dell'attività istruttoria delle istanze di accesso alle agevolazioni; lo svolgimento dei controlli sulla regolarità degli interventi realizzati.

1.2. Definizioni

- a) **applicazione “Reddito Energetico Nazionale – REN”**: l'applicazione disponibile nel portale informatico del GSE finalizzata alla gestione del meccanismo REN;
- b) **applicazione “Accreditamento Realizzatori REN”**: l'applicazione disponibile nel portale informatico del GSE finalizzata all'iscrizione dei Soggetti Realizzatori al “Registro Realizzatori” definito al comma 2 dell'art. 8 del Decreto Ministeriale 8 agosto 2023;
- c) **controvalore economico lordo** connesso al ritiro da parte del GSE dell'energia elettrica ceduta dal Soggetto beneficiario, secondo quanto previsto per il regime di “Ritiro Dedicato” disciplinato dall'Allegato A alla Deliberazione ARERA 280/2007;
- d) **controvalore economico netto**: è il controvalore economico lordo di cui alla lettera m), al netto dei seguenti elementi:

- oneri di sbilanciamento valutati dal GSE in relazione al perimetro fotovoltaico relativo al Reddito Energetico in accordo con quanto previsto dalle Regole Tecniche del GSE “*Per il trasferimento delle partite economiche relative ai Corrispettivi di Sbilanciamento, alle offerte accettate sul Mercato Infragiornaliero e ai Corrispettivi di Non Arbitraggio*”, secondo la valorizzazione e il *settlement* dello sbilanciamento del Punto di Dispacciamento Aggregato Y effettuato da Terna S.p.A., come regolamentato dal Capitolo 7 del Codice di Rete;
 - corrispettivo a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE, ai sensi del DM 24 dicembre 2014;
- e) **contratto di Reddito Energetico:** contratto stipulato dal Soggetto Beneficiario con il GSE ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente provvedimento, costituito da:
- la DSAN “Richiesta di accesso al contributo in conto capitale previsto dal Fondo nazionale reddito energetico – Dichiarazione del Soggetto Beneficiario e del Soggetto Realizzatore”
 - lo schema-tipo “contratto Reddito Energetico Beneficiario” (cfr. in allegato 2);
- f) **DG PIF:** Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- g) **DM REN:** Decreto Ministeriale 8 agosto 2023;
- h) **Fondo:** il Fondo Nazionale Reddito Energetico approvato con la Deliberazione CIPE n. 7 del 17 marzo 2020;
- i) **Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.:** il soggetto competente, in virtù del Decreto, alla gestione delle attività necessarie all’operatività del Fondo;
- j) **impianto fotovoltaico:** impianto definito ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e), del DM 6 agosto 2010;
- k) **meccanismo REN:** la disciplina stabilita dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2023 riguardo all’istituzione del Fondo Nazionale Reddito Energetico, alle modalità di funzionamento del Fondo, ai requisiti degli interventi e dei soggetti beneficiari e alle modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella disponibilità di nuclei familiari in condizione di disagio economico;
- l) **Ministero:** Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- m) **nucleo familiare:** nucleo familiare ai sensi dell’art. 3 del DPR 5 dicembre 2013, n. 159;
- n) **operatore:** con riferimento al portale informatico del GSE, è il soggetto che, previa registrazione nell’Area Clienti del suddetto portale, può richiedere l’attivazione di servizi resi disponibili dal GSE o la gestione di servizi già sottoscritti;
- o) **portale informatico:** applicativo messo a disposizione dal GSE attraverso il quale gli operatori, previa registrazione nell’“Area Clienti” (disponibile al link <https://areaclienti.gse.it/>), possono richiedere l’attivazione di servizi resi disponibili dal GSE o la gestione di servizi già sottoscritti;
- p) **potenza nominale:** è la potenza nominale definita dalle norme CEI 0-21 o CEI 0-16 per gli impianti di produzione fotovoltaici;
- q) **potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione:** è la potenza nominale definita nelle norme CEI 0-21 o CEI 0-16 per gli impianti fotovoltaici di produzione calcolata, in ogni caso, senza tenere conto degli effetti derivanti dall’eventuale presenza di un Sistema di Accumulo nella sezione;
- r) **punto di connessione o punto di consegna:** punto della rete elettrica, come definito dalla Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ARG/elt 99/08;

- s) **Registro dei Soggetti Realizzatori** (di seguito Registro): le imprese rientranti nella definizione di cui alla precedente definizione di “Soggetto Realizzatore” che scelgono ai sensi di quanto previsto dall’art.8 del DM REN di rendere visibile nell’apposita sezione del sito istituzionale del GSE i propri dati per facilitare i beneficiari nell’individuazione di un Soggetto Realizzatore.
- t) **Regolamento del Fondo**: il regolamento per la gestione del Fondo di cui all’art. 5, comma 6, del DM REN;
- u) **Ritiro Dedicato (RID)**: modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete; consiste nella cessione di tale energia al GSE ed è disciplinata dall’Allegato A alla Deliberazione ARERA 280/2007;
- v) **sito ammesso per l’installazione dell’impianto fotovoltaico in assetto di autoconsumo oggetto di agevolazione**: coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero aree e spazi pertinenziali, per i quali il soggetto Beneficiario è titolare di un valido diritto reale;
- w) **Soggetto Realizzatore**: impresa abilitata all’installazione degli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37, che sia in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile, come disciplinato dall’art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- x) **Soggetto Beneficiario**: ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del DM REN, è la persona fisica appartenente a un nucleo familiare nelle condizioni di disagio economico descritte dal richiamato articolo e che presenta domanda ai fini dell’ottenimento dei benefici di cui alla presente misura, eventualmente delegando un soggetto terzo ai fini dell’accesso alla piattaforma informatica dedicata;
- y) **unità immobiliare di tipo residenziale**: unità immobiliare accatastata nel gruppo A delle categorie catastali (a esclusione, in ogni caso, delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10) nella titolarità di un nucleo familiare in condizione di disagio economico al momento della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni e a cui verrà asservito l’impianto fotovoltaico in assetto di autoconsumo per il quale è presentata la domanda di accesso alle agevolazioni. Gli interventi di cui all’art. 7, comma 1 devono essere realizzati su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali, per i quali il soggetto Beneficiario è titolare di un valido diritto reale.
- z) **UDD**: utente del dispacciamento in immissione.

1.3. Descrizione della misura

Possono accedere al contributo economico a valere sulle risorse del Fondo le persone appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore ai 15.000 euro o a 30.000 euro in caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Il Fondo ha una dotazione finanziaria iniziale pari a 200 milioni di euro e le risorse disponibili sono suddivise in due quote eguali per le annualità 2024 e 2025. Le risorse disponibili sono destinate per l’80% alle Regioni del Mezzogiorno (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e per il 20% alle restanti Regioni.

Il Fondo potrà, inoltre, essere incrementato con versamenti volontari da parte di amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome, ma anche organismi pubblici e organizzazioni no-profit, nonché

mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei, nelle modalità illustrate nel presente Regolamento.

Le risorse del Fondo sono finalizzate ad agevolare la realizzazione da parte di nuclei familiari in condizioni di disagio economico di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio delle unità immobiliari di tipo residenziale nella titolarità dei nuclei mediante il riconoscimento di un contributo economico in conto capitale a copertura dei costi di realizzazione.

Il contributo economico è riconosciuto a copertura dei costi di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, secondo la formula “chiavi in mano” comprensiva dei seguenti servizi per un periodo di almeno 10 anni: polizza multi-rischi, servizio di manutenzione e servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto.

Gli impianti che possono accedere al contributo economico sono da realizzare su coperture, superfici, aree e pertinenze per le quali il soggetto beneficiario sia titolare di un valido diritto reale, devono avere potenza nominale non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW e, comunque, essere di potenza non superiore a quella impegnata in prelievo sul punto di connessione.

Il contributo in conto capitale è erogato direttamente al Soggetto Realizzatore in misura pari ai costi corrispondenti alle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e alla fornitura dei servizi indicati al paragrafo 2.4.1, entro il limite massimo di cui alla tabella di seguito riportata.

Potenza nominale elettrica - Pn (kWe)	Quota fissa (Euro)	Quota variabile (Euro/kWe)
$2 \leq Pn \leq 6$	2.000	1.500

Tabella 1 – Costi massimi ammissibili per impianti fotovoltaici

2. Requisiti per accedere al contributo in conto capitale

2.1. Requisiti di ammissibilità in capo al Soggetto Beneficiario

I Soggetti che intendono richiedere l’accesso all’agevolazione di cui al meccanismo REN dovranno preliminarmente effettuare sul portale del GSE “Area Clienti” la registrazione come “Operatore”.

ISEE

I Soggetti Beneficiari delle agevolazioni del DM REN sono esclusivamente le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000,00 euro, ovvero 30.000,00 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, come risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta, formulata attraverso i servizi digitali dell’INPS in relazione all’anno antecedente a quello di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni. Per l’accesso alla presente misura il Soggetto Beneficiario deve disporre, prima di effettuare la richiesta di accesso al beneficio descritta al paragrafo 3.1, di un’attestazione ISEE valida rientrante nei limiti sopra richiamati.

Diritto reale

I Soggetti Beneficiari devono essere titolari di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l’impianto fotovoltaico che accede

alle agevolazioni. Ai fini dell'accesso al contributo, il diritto reale può essere detenuto dal Soggetto Beneficiario anche in quota parte ovvero assieme ad altri soggetti.

Intestazione contratto di fornitura

I Soggetti Beneficiari o un'altra persona fisica appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE devono essere intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare, ovvero del punto di connessione alla rete elettrica, che dovrà risultare attivo al momento della presentazione dell'istanza. Inoltre, non dovranno essere presenti impianti di produzione già in esercizio presso tale punto di connessione.

L'impianto di produzione per il quale si richiede il contributo in conto capitale dovrà essere di nuova costruzione e rispettare i requisiti descritti nel paragrafo 2.5.

Il Soggetto Beneficiario dispone dell'energia elettrica oggetto di autoconsumo fisico per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'unità immobiliare di residenza anagrafica del nucleo familiare.

L'energia elettrica eccedentaria immessa nella rete elettrica è ritirata dal GSE e le relative risorse derivanti dalla valorizzazione economica della stessa sono destinate al Fondo per una durata di 20 anni dall'entrata in esercizio dell'impianto di produzione.

Non sono posti a carico del Soggetto Beneficiario gli oneri di istruttoria di cui all'art. 25, comma 1, del DL 91/2014 e all'art. 1 del DM 24 dicembre 2014.

Ciascun Soggetto Beneficiario può usufruire dell'agevolazione una sola volta. E' preclusa la fruizione dell'agevolazione per gli ulteriori componenti del nucleo familiare ai fini ISEE a cui appartiene il medesimo Soggetto Beneficiario.

Il Soggetto Beneficiario ha facoltà di realizzare, a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, nuove porzioni di impianto (potenziamenti) che non potranno beneficiare del contributo REN ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del DM REN. In quest'ultimo caso, l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dalla sezione di impianto potenziante:

- rimane nella disponibilità del Soggetto Beneficiario qualora si provveda alla creazione di una Unità di Produzione (UP) separata sul sistema GAUDI di Terna;
- viene ceduta al GSE ai sensi del contratto di reddito energetico di cui all'Allegato 2 ed il relativo controvalore economico destinato al Fondo qualora non si provveda alla creazione di una Unità di Produzione (UP) separata sul sistema GAUDI di Terna.

I sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica elettrica, anche se asservite all'impianto fotovoltaico, non costituiscono voce di spesa ammissibile a valere della presente misura, ma è tuttavia facoltà del Soggetto Beneficiario procedere all'acquisto e all'installazione degli stessi con spese a proprio carico.

2.2. Obblighi e diritti del Soggetto Beneficiario

Energia non autocosumata e ceduta al GSE

Ferma restando la sussistenza, alla data di richiesta di accesso al beneficio, dei requisiti di accesso al meccanismo indicati anche al paragrafo 2.1, nell'ambito del Contratto REN il Soggetto Beneficiario è tenuto a rinunciare alla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto e non autoconsumata per venti anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Il Soggetto Beneficiario, in fase di richiesta di accesso al beneficio, si impegna a non richiedere la ricomprensione dell'impianto ad altro Utente del Dispacciamento diverso dal GSE per tutta la durata del contratto e, a tal fine, conferisce mandato al GSE affinché lo stesso possa interfacciarsi con Terna al fine di monitorare e assicurare la permanenza dell'impianto all'interno del proprio Contratto di Dispacciamento. Laddove il Soggetto Beneficiario abbia indicato in fase di attivazione dell'impianto un Utente del Dispacciamento diverso dal GSE, il Soggetto Beneficiario dovrà provvedere alla rettifica del dato prima dell'entrata in esercizio dell'impianto interfacciandosi con il Gestore di rete e/o Terna.

Consenso al trattamento dei dati

Il Soggetto Beneficiario, al fine di consentire al GSE in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679, le opportune verifiche in merito alle dichiarazioni rese in fase di richiesta di accesso al meccanismo, dovrà conferire nell'ambito dell'istanza di ammissione al beneficio una liberatoria al GSE per l'acquisizione e l'utilizzo dei dati e delle misure relativi al POD di riferimento, così come indicati dal Gestore di Rete competente ovvero sul Sistema Informativo Integrato (SII) gestito da Acquirente Unico S.p.A., nonché alla visualizzazione e all'utilizzo dei dati e delle informazioni relative all'ISEE, come comunicati dall'INPS ai sensi della circolare n. 73 del 10 aprile 2015 "*Accesso al Sistema informativo ISEE da parte degli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate: nuove istruzioni operative*".

Comunicazione modifiche

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare al GSE, non appena ne venga a conoscenza, eventuali variazioni delle informazioni dichiarate in fase di richiesta accesso al beneficio effettuate prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, con particolare riferimento al codice POD indicato.

2.3. Requisiti di ammissibilità del Soggetto Realizzatore

Il Soggetto che intende realizzare impianti nell'ambito del meccanismo REN dovrà preliminarmente effettuare sul portale del GSE "Area Clienti" la registrazione come Operatore. Il Soggetto Realizzatore, ai fini dell'operatività dell'accesso al Fondo, deve essere una impresa abilitata all'installazione e alla manutenzione degli impianti fotovoltaici.

L'acquisizione dell'abilitazione riguarda il titolare dell'impresa o il Legale rappresentante o il Responsabile tecnico. Tale soggetto deve risultare in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 28/2011; in particolare, l'art. 15 del D.Lgs. 28/2011 prevede che l'abilitazione per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti fotovoltaici sia conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali indicati all'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.

In accordo con quanto riportato all'art. 15, comma 7, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (comma così sostituito dall'art. 32-quater della Legge n. 108 del 2021), a decorrere dal 1° gennaio 2022 i titoli di qualificazione devono essere inseriti nella visura camerale delle imprese dalle Camere

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano.

Per la verifica dei suddetti requisiti farà fede quanto riportato nella visura camerale del Soggetto Realizzatore.

Il Soggetto Realizzatore si impegna nei confronti del Soggetto Beneficiario a svolgere tutte le attività e le pratiche in grado di assicurare il corretto funzionamento e rendimento nel tempo (energetico ed economico) dell'impianto; in particolare, il Soggetto Realizzatore si impegna a effettuare un sopralluogo presso il sito di installazione al fine di verificare che la superficie e/o la copertura sia idonea all'installazione dell'impianto fotovoltaico.

Il Soggetto Realizzatore dovrà elaborare un preventivo "chiavi in mano" delle spese da sostenere per la realizzazione dell'impianto e per la fornitura degli ulteriori servizi previsti, tra cui la copertura assicurativa tramite polizza multi-rischi, il servizio di manutenzione e il servizio di monitoraggio delle performance dell'impianto per i suoi primi 10 anni di vita, sulla base del sopralluogo effettuato e tenendo conto dei requisiti riportati al paragrafo 2.5.

2.4. Obblighi del Soggetto Realizzatore

All'atto della presentazione della richiesta di accesso al beneficio il Soggetto Realizzatore dovrà sottoscrivere la DSAN a firma congiunta con il Soggetto Beneficiario - riportata nell'Allegato 3 - in cui si assume la responsabilità di svolgere le proprie attività secondo quanto definito dal DM REN e dal presente Regolamento.

Il Soggetto Realizzatore deve:

- realizzare l'impianto fotovoltaico in assetto di autoconsumo a regola d'arte;
 - non richiedere alcun corrispettivo a titolo di anticipazione;
 - garantire, per una durata non inferiore a 10 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, il servizio di manutenzione e il servizio di monitoraggio della performance dello stesso;
 - assicurare per almeno 10 anni dalla data di entrata in esercizio l'impianto mediante polizza multi-rischi, avente durata anche inferiore a 10 anni purché rinnovabile per scadenze successive, fino ad assicurare la copertura assicurativa decennale.
3. Il Soggetto Realizzatore e il Soggetto Beneficiario si impegnano vicendevolmente a cooperare con la massima diligenza, correttezza e buona fede per quanto di competenza per l'accoglimento della domanda di accesso al beneficio.

Ai fini dell'accreditamento per lo svolgimento delle attività previste dal DM REN, il Soggetto Realizzatore potrà:

- iscriversi al Registro dei Soggetti Realizzatori previsto dall'art. 8 del DM REN con il quale autorizza il GSE, Titolare del trattamento dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, alla pubblicazione dei propri dati e riferimenti a supporto dei beneficiari nell'identificazione di un Soggetto Realizzatore (cfr. paragrafo 6.2);
- accreditarsi come tale in fase di presentazione di un'istanza di accesso all'agevolazione dichiarando in tale sede il Soggetto beneficiario a favore del quale è proposto l'intervento realizzativo. In tal caso è possibile per il Soggetto Realizzatore rendere visibili i propri dati nell'ambito del Registro dei Soggetti Realizzatori di cui all'art. 8 del DM REN.

Si precisa che l'accreditamento del Soggetto Realizzatore è condizione necessaria per la presentazione dell'istanza di accesso al beneficio.

I Soggetti Realizzatori sono tenuti a comunicare tempestivamente al GSE la perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 8, comma 1, DM REN. Tale comunicazione comporterà l'esclusione dell'operatore dal Registro.

Con cadenza periodica il GSE verificherà il mantenimento in capo ai Soggetti Realizzatori inseriti nel Registro dei requisiti richiesti, procedendo a escludere dallo stesso quelli che dovessero risultare aver perso i requisiti.

2.4.1 Requisiti dei servizi accessori

Nel presente paragrafo si descrivono i requisiti minimi dei servizi aggiuntivi previsti dall'art. 7 del DM REN che il Soggetto Realizzatore si impegna a erogare per 10 anni dall'entrata in esercizio dell'impianto.

In particolare, rientrano in tali servizi:

- il servizio di monitoraggio delle performance dell'impianto;
- il servizio di manutenzione;
- la polizza multi-rischi.

Servizio di monitoraggio delle performance dell'impianto

Il Soggetto Realizzatore dovrà monitorare la produzione dell'impianto e dotare gli impianti di un sistema di monitoraggio della produzione consultabile anche dal Soggetto Beneficiario.

Al fine di fornire un supporto nell'ambito del monitoraggio delle performance ai Soggetti Beneficiari, il GSE mette a disposizione il Portale Autoconsumo <https://www.autoconsumo.gse.it/> che consente di simulare la produzione attesa per il proprio impianto inserendo le caratteristiche specifiche del sito di installazione.

Servizio di manutenzione

Il Soggetto Realizzatore si impegna a garantire un numero minimo di tre interventi di manutenzione ordinaria programmata nei primi dieci anni di vita dell'impianto al terzo, sesto e nono anno dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, oltre a garantire gli eventuali interventi di manutenzione a evento al fine di ripristinare, ove necessario, le condizioni di lavoro prescritte dal presente Regolamento.

Manutenzione Ordinaria programmata: il Soggetto Realizzatore si impegna a effettuare un controllo accurato dell'impianto. Il controllo deve prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la sostituzione dei componenti minori del sistema usurate (fusibili, cavi, ...);
- l'eventuale adeguamento e/o riconduzione a norma delle componenti risultanti non conformi;
- la pulizia dei moduli, la pulizia delle apparecchiature;
- il controllo e l'eventuale serraggio delle bullonerie di ancoraggio dei moduli fotovoltaici e delle strutture di sostegno;
- il serraggio dei collegamenti elettrici;
- la prova di funzionamento degli interruttori di protezione;
- la misura di isolamento dei componenti elettrici;
- i controlli di routine sui quadri elettrici;
- il controllo del sistema di rilevamento della "presenza rete" dell'inverter, mediante spegnimento e riavvio.

Manutenzione a evento: in caso di malfunzionamento rilevato tramite il sistema di monitoraggio (ad esempio, nel caso in cui la produzione risulti sensibilmente al di sotto dei valori medi previsti), il Soggetto Realizzatore si impegna ad effettuare un intervento di manutenzione al fine di ripristinare per l'impianto le condizioni normali di lavoro.

Tutte le prestazioni di assistenza e manutenzione devono essere effettuate da personale tecnico specializzato.

Nel caso in cui il Soggetto Realizzatore riscontri che il malfunzionamento sia dovuto a eventi straordinari non risolvibili con l'intervento di manutenzione ordinaria effettuato, dovrà redigere una relazione per il Soggetto Beneficiario con indicazioni per l'eventuale attivazione della Polizza multi-rischi e/o delle garanzie di prodotto dei componenti.

Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta effettuazione del corretto svolgimento delle attività di monitoraggio e manutenzione programmata sull'impianto previste dal presente Regolamento, il Soggetto Realizzatore è tenuto a rilasciare al Soggetto Beneficiario specifiche attestazioni alle scadenze programmate per l'effettuazione delle suddette attività; il Soggetto Beneficiario è tenuto a conservare e produrre, in caso di verifica e controllo da parte del GSE, le attestazioni.

Polizza multi-rischi

Dovrà essere stipulata, a cura del Soggetto Realizzatore, una polizza multi-rischi che assicuri l'impianto fotovoltaico oggetto di agevolazione per almeno 10 anni dalla data di entrata in esercizio e nella quale il beneficiario della polizza dovrà coincidere con il Soggetto Beneficiario del meccanismo REN. La polizza potrà avere durata anche inferiore a 10 anni, purché rinnovabile per scadenze successive, fino ad assicurare la copertura assicurativa decennale.

Il costo per la stipula della polizza, per tutta la durata minima indicata, è sostenuto dal Soggetto Realizzatore ed è rimborsabile nei limiti del massimale di costo complessivo di realizzazione dell'impianto ammissibile ad agevolazione.

La polizza sottoscritta deve prevedere una copertura assicurativa contro i rischi derivanti dalla proprietà, gestione o conduzione di impianti fotovoltaici. In particolare, deve essere assicurato quanto segue:

- **DANNI AI BENI:** danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate;
- **GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO:** danni materiali e diretti causati da guasti e rotture di natura meccanica e/o fenomeno elettrico alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate, collaudate e in funzione;
- **FURTO E RAPINA:** danni materiali e diretti derivanti da furto o rapina delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi;
- **EVENTI CATASTROFICI:** danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi naturali in genere, alluvione, inondazione, allagamento, grandine, tromba d'aria, fulminazione, incendio, terremoto (incendio, esplosione, scoppio a esso conseguente);
- **PROTEZIONE DEL REDDITO (danni indiretti):** perdite economiche dovute all'interruzione o diminuzione di produzione di energia elettrica;
- **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:** danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente alla proprietà, conduzione o gestione a qualsiasi titolo delle cose assicurate;
- **CYBER RISK:** danni causati da un sinistro dovuto a un attacco informatico.

GARANZIA	Franchigia o scoperto per singolo sinistro
Danni diretti: guasti macchine e fenomeno elettrico (inclusa la clausola danni di serie); furto e rapina; eventi naturali in genere, alluvione, inondazione, allagamento, grandine, tromba d'aria, fulminazione, incendio.	Scoperto 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 250,00 per sinistro e per annualità assicurativa
Danni indiretti: perdite economiche dovute all'interruzione o diminuzione di produzione di energia elettrica	Per ogni causa: intervento entro il mese successivo alla segnalazione/3 giorni dalla segnalazione del malfunzionamento
Massimale minimo: importo minimo ammissibile dalla copertura assicurativa	Valore pari al massimale erogabile dal GSE: $2.000 \text{ €} + 1.500 \text{ €/kW} * P_{installata}$
Durata della copertura	La polizza multi-rischi dovrà assicurare per almeno 10 anni l'impianto; la stessa potrà avere durata anche inferiore a 10 anni purché rinnovabile per scadenze successive, fino ad assicurare la copertura assicurativa decennale.

Tabella 2: Requisiti minimi polizza multi-rischi

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a conservare ed esibire, in caso di verifica e controllo da parte del GSE, la documentazione attestante la validità della polizza multi-rischi in relazione all'impianto fotovoltaico oggetto di agevolazione.

2.5. Requisiti degli impianti

Gli impianti fotovoltaici ammessi alle agevolazioni devono essere di nuova costruzione e realizzati esclusivamente da Soggetti Realizzatori in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 2.3.

Gli impianti fotovoltaici ammessi alla misura devono essere progettati e realizzati in conformità con la normativa vigente e rispettare tutti i seguenti requisiti progettuali:

- entrata in esercizio successiva alla data di presentazione della richiesta di accesso di cui al paragrafo 3.1;
- potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione dell'impianto non superiore a 6 kW e non inferiore a 2 kW;
- potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione dell'impianto non superiore alla potenza disponibile in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione della richiesta di accesso alle agevolazioni;
- non essere realizzati ai fini del rispetto della quota d'obbligo rinnovabile, anche in caso di ristrutturazioni rilevanti degli edifici di cui all'art. 26 del D.Lgs. 199/2021;
- essere collegati a punti di connessione in prelievo a cui non risultino già connessi altri impianti di produzione di energia elettrica;
- essere collegati a un punto di connessione in prelievo che alimenta l'unità immobiliare di residenza della famiglia anagrafica facente parte del nucleo familiare del Soggetto Beneficiario, come risultante dallo stato di famiglia al momento della presentazione della richiesta, purché accatastata nel gruppo A, a esclusione delle unità immobiliari accatastate come A1, A8, A9 e A10.

Qualora sia utilizzato l'iter di connessione semplificato (Modello Unico), dovrà essere selezionato il GSE come Utente del Dispacciamento e il Ritiro Dedicato come regime commerciale all'interno della Parte 1 del modello stesso. Qualora per la connessione dell'impianto sia utilizzato un iter ordinario di connessione, in fase di registrazione dell'impianto nella piattaforma GAUDI di Terna dovrà essere selezionato il GSE come Utente del Dispacciamento e il Ritiro Dedicato come regime commerciale. Si sottolinea, che in tutte e due le casistiche il Soggetto Beneficiario dovrà censirsi su Gaudi come Produttore.

Potenza dell'impianto

Si specifica che, in fase di realizzazione, sarà possibile installare una potenza maggiore ($P_{realizzata}$) rispetto alla potenza prenotata ($P_{prenotata}$), fatto salvo il rispetto del limite massimo di potenza incentivabile rappresentato dal minimo tra 6 kW e la potenza in prelievo ($P_{prelievo}$) all'atto di presentazione della richiesta. Ciò comporta che il controvalore economico dell'energia immessa in rete verrà ceduto al GSE e da questi destinato al Fondo in relazione all'intera potenza dell'impianto.

In tali casi la potenza eccedente quella prenotata **sarà coperta dal contributo in conto capitale fino alla soglia massima di tolleranza pari a 200 W** al fine di consentire un livello di flessibilità tra la componentistica presente sul mercato durante la fase di installazione rispetto alla soluzione progettuale definita in fase di accesso al beneficio. Qualora la potenza realizzata differisca in eccesso dal valore della potenza prenotata di un valore superiore alla soglia di tolleranza di 200 W, il contributo in conto capitale sarà determinato sul valore della potenza prenotata.

Il superamento di tale limite di potenza comporterà la perdita del diritto di accesso al contributo in conto capitale previsto dalla presente misura.

Di seguito si riporta uno schema delle diverse casistiche che si possono determinare, con indicazione della tipologia di potenza su cui viene calcolato il massimale del valore del contributo in conto capitale (I_{max}), nonché i casi di esclusione:

Casistiche	Potenza da utilizzare per calcolo I_{max}	Condizioni
1	Non ammissibile	Al verificarsi di una delle seguenti tre condizioni: $P_{realizzata} > P_{prelievo}$ $P_{realizzata} > 6 kW$ $P_{realizzata} < 2 kW$
2	$P_{realizzata}$	Nessuna delle condizioni del caso 1 e al verificarsi della seguente condizione: $P_{realizzata} \leq (P_{prenotata} + 0,2kW)$
3	$P_{prenotata}$	Nessuna condizioni del caso 1 e al verificarsi della seguente condizione: $P_{realizzata} > (P_{prenotata} + 0,2kW)$

Tabella 3: Casistiche riscontrabili per la determinazione della potenza da utilizzare per il calcolo del contributo massimo erogabile

I componenti dell'impianto dovranno possedere le caratteristiche tecniche riportate nell'Allegato 7.

Esempio 1

In fase di richiesta di accesso il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 4,5 kW ($P_{prenotata}$), a fronte di una potenza in prelievo, all'atto della richiesta, di 5 kW ($P_{prelievo}$). In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 4,7 kW ($P_{realizzata}$).

L'impianto risulta ammissibile al riconoscimento del contributo in conto capitale in quanto la potenza realizzata è inferiore a quella di prelievo. Essendo, inoltre, la variazione tra la potenza realizzata e quella prenotata inferiore a 200 W, valore massimo della soglia, tutta la potenza realizzata è coperta dal contributo in conto capitale:

$$P_{realizzata} \leq P_{prelievo} = 4,7 \text{ kW} \leq 5 \text{ kW}$$

$$P_{realizzata} \leq (P_{prenotata} + 0,2 \text{ kW}) = 4,7 \text{ kW} \leq (4,5 \text{ kW} + 0,2 \text{ kW}) = 4,7 \text{ kW} \leq 4,7 \text{ kW}$$

Il contributo in conto capitale massimo erogabile sarà calcolato sul valore della potenza realizzata, in linea con la casistica 2 riportata in Tabella 3, e risulta pari a 9.050 euro:

$$I_{max} = 2.000 \text{ €} + 1.500 \text{ €/kW} * P_{realizzata} = 2.000 \text{ €} + 1.500 \text{ €/kW} * 4,7 \text{ kW} = 9.050 \text{ €}$$

Esempio 2

In fase di richiesta di accesso, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 4,5 kW ($P_{prenotata}$), a fronte di una potenza in prelievo, all'atto di presentazione della richiesta di accesso al beneficio, di 5 kW ($P_{prelievo}$). In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 5,5 kW ($P_{realizzata}$).

La situazione descritta rientra nella casistica 1 riportata in Tabella 3 in cui la potenza dell'impianto supera quella di prelievo:

$$P_{realizzata} > P_{prelievo} = 5,5 \text{ kW} > 5 \text{ kW}$$

In tal caso, la richiesta di erogazione del contributo in conto capitale, presentata dal Soggetto Realizzatore, sarà respinta.

Esempio 3

In fase di richiesta di accesso, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 4,5 kW ($P_{prenotata}$), a fronte di una potenza in prelievo, all'atto della richiesta, di 5 kW ($P_{prelievo}$). In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 4,9 kW ($P_{realizzata}$).

L'impianto risulta ammissibile al riconoscimento del contributo in conto capitale in quanto la potenza realizzata è inferiore a quella di prelievo:

$$P_{realizzata} \leq P_{prelievo} = 4,9 \text{ kW} \leq 5 \text{ kW}$$

Tuttavia, essendo la variazione tra la potenza realizzata e quella prenotata maggiore di 200 W (valore massimo della soglia di tolleranza), il calcolo del massimo contributo erogabile sarà determinato sulla base della potenza prenotata ($P_{prenotata}$), in linea con la casistica 3 riportata in Tabella 2:

$$P_{realizzata} > (P_{prenotata} + 0,2 \text{ kW}) = 4,9 \text{ kW} > (4,5 \text{ kW} + 0,2 \text{ kW}) = 4,7 \text{ kW} > 4,7 \text{ kW}$$

Il contributo in conto capitale massimo erogabile risulta essere pari a 8.750 euro:

$$I_{max} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * P_{prenotata} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * 4,5\text{kW} = 8.750 \text{ €}$$

Esempio 4

In fase di richiesta di accesso, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 4,5 kW ($P_{prenotata}$), a fronte di una potenza in prelievo, all'atto della richiesta, di 5 kW ($P_{prelievo}$). In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 3,8 kW ($P_{realizzata}$).

L'impianto rientra nella casistica 3 riportata nella Tabella 2:

$$P_{realizzata} \leq P_{prelievo} = 3,8 \text{ kW} \leq 5 \text{ kW}$$

$$P_{realizzata} \leq (P_{prenotata} + 0,2\text{kW}) = 3,8 \text{ kW} \leq (4,5 \text{ kW} + 0,2 \text{ kW}) = \mathbf{3,8 \text{ kW} < 4,7 \text{ kW}}$$

Il contributo in conto capitale massimo erogabile (I_{max}) sarà calcolato sul valore della potenza realizzata e sarà pari a 7.700 euro:

$$I_{max} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * P_{realizzata} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * 3,8\text{kW} = 7.700 \text{ €}$$

Esempio 5

In fase di richiesta di accesso, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 2,2 kW ($P_{prenotata}$). In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 1,8 kW ($P_{realizzata}$).

Tale casistica rientra nella casistica 1 della Tabella 2: l'impianto non è ammissibile all'erogazione del contributo in conto capitale in quanto la potenza realizzata è inferiore a 2 kW.

Esempio 6

In fase di richiesta di accesso, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 6 kW ($P_{prenotata}$), a fronte di una potenza in prelievo all'atto della richiesta di 6 kW ($P_{prelievo}$). In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 6,4 kW ($P_{realizzata}$).

Tale situazione rientra tra la casistica 1 della Tabella 2: l'impianto non è ammissibile all'erogazione del contributo in conto capitale in quanto la potenza realizzata è superiore a 6 kW.

Esempio 7

Viene realizzato un impianto avente:

- potenza di picco (P_{picco}) pari a 3 kW;
- potenza attiva nominale inverter ($P_{inverter}$) pari a 4 kW;
- potenza attiva nominale accumulo (P_{SDA}) installato **in continua lato produzione** pari a 3 kW.

La potenza nominale dell'impianto, ai sensi della norma CEI 021, è pari a 4 kW:

$$P_{nominale_{impianto}} = \min ((P_{picco} + P_{SDA}); P_{inverter}) = \min (3 \text{ kW} + 3\text{kW}; 4 \text{ kW}) = 4 \text{ kW}$$

La Potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione ($P_{nominale_{impianto_{agevolazione}}}$) è, invece, determinata secondo sempre le modalità della CEI -021, non considerando, però, la presenza del sistema di accumulo. Nel caso specifico la Potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione assume il valore di 3 kW:

$$P_{nominale_{impianto_{agevolazione}}} = \min(P_{picco}; P_{inverter}) = \min(3 \text{ kW}; 4 \text{ kW}) = 3 \text{ kW}$$

Esempio 8

Viene realizzato un impianto avente:

- potenza di picco (P_{picco}) pari a 3 kW;
- potenza attiva nominale inverter ($P_{inverter}$) pari a 4 kW;
- potenza attiva nominale accumulo (P_{sDA}) installato **in alternata lato post-produzione** pari a 3 kW;
- potenza attiva nominale dell'inverter convertitore bidirezionale asservito ai Sistemi di Accumulo di potenza pari a 3,5 kW.

La potenza nominale dell'impianto, ai sensi della norma CEI 021, è pari a 6 kW:

$$P_{nominale_{impianto}} = \min(P_{picco}; P_{inverter}) + \min(P_{sDA}; P_{inverter_{sDA}}) = \min(3 \text{ kW}; 4 \text{ kW}) + \min(3 \text{ kW}; 3,5 \text{ kW}) = 6 \text{ kW}$$

La Potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione ($P_{nominale_{impianto_{agevolazione}}}$) è, invece, determinata secondo le modalità della CEI -021, non considerando, però, la presenza del Sistemi di Accumulo. Nel caso specifico, la Potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione assume il valore di 3 kW:

$$P_{nominale_{impianto}} = \min(P_{picco}; P_{inverter}) + \min(P_{sDA}; P_{inverter_{sDA}}) = \min(3 \text{ kW}; 4 \text{ kW}) + \min(3 \text{ kW}; 3,5 \text{ kW}) = 6 \text{ kW}$$

3. Modalità per accedere al contributo in conto capitale

Il processo di accesso alla misura prevede due passaggi principali:

- **richiesta di accesso al beneficio:** il Soggetto Beneficiario, eventualmente assistito dal Soggetto Realizzatore, effettua la richiesta di accesso al beneficio impegnandosi a realizzare un impianto che rispetta le caratteristiche riportate nel paragrafo 2.5. È possibile per il Soggetto Beneficiario effettuare la richiesta di accesso al beneficio solamente se ha già individuato un Soggetto Realizzatore che abbia effettuato un sopralluogo e fornito un preventivo;
- **richiesta di erogazione del contributo in conto capitale:** il Soggetto Realizzatore effettua la richiesta di erogazione del contributo, a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, al fine di ricevere l'accredito sul proprio conto corrente.

3.1. Richiesta di accesso al beneficio

L'invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale del Fondo per il Reddito Energetico Nazionale deve essere effettuato dal Soggetto Beneficiario **a seguito dell'apertura dello sportello** di cui verrà dato avviso secondo lo schema presente nell'Allegato 1, e implica **l'integrale conoscenza e l'accettazione del presente Regolamento del Fondo, del quadro normativo** e regolatorio di riferimento e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

La richiesta di accesso deve essere inoltrata al GSE **prima dell'entrata in esercizio dell'impianto** fotovoltaico, pena la non ammissibilità della stessa.

L'esame da parte del GSE delle istanze di accesso alle agevolazioni avviene in ordine cronologico, secondo il **meccanismo della "procedura a sportello"** in relazione a ciascuna area geografica.

Lo sportello sarà chiuso all'esaurimento delle risorse economiche rese disponibili per ciascun anno. Il GSE, nel corso dell'anno "n", riaprirà lo sportello nel caso in cui, a seguito di rinunce ed esclusioni, saranno disponibili almeno 5 milioni di euro; nel caso non sia raggiunta la soglia prevista per la riapertura dello sportello, le risorse residue verranno rese disponibili per l'annualità immediatamente successiva. Sul sito web del GSE sarà data evidenza dell'importo disponibile, tramite appositi contatori.

Ai fini della presentazione della richiesta, il Soggetto Beneficiario e il Soggetto Realizzatore **sono tenuti preliminarmente a registrarsi al portale informatico GSE attraverso il link disponibile all'indirizzo internet <https://areaclienti.gse.it/>, seguendo le indicazioni ivi riportate.**

La richiesta **deve essere trasmessa per via telematica** autenticandosi nell'Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite GSE in fase di registrazione e poi adoperando l'applicazione "Reddito Energetico Nazionale – REN" presente nel portale e seguendo le istruzioni per l'invio delle richieste di accesso al servizio Fondo per il Reddito Energetico Nazionale riportate nell'apposito Manuale Utente denominato "Guida all'utilizzo dell'applicazione REN", accessibile anche dal menù presente nell'applicazione.

Le richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi non saranno tenute in considerazione.

Il Soggetto Beneficiario dovrà, congiuntamente con il Soggetto Realizzatore per quanto di sua competenza:

- inviare le informazioni necessarie per verificare la presenza dei requisiti di base per l'accesso al servizio e l'individuazione di un Soggetto Realizzatore;
- inserire, nel caso in cui il Soggetto Realizzatore non sia già accreditato (secondo le modalità descritte nel paragrafo 6.2), i dati caratteristici riportati nel paragrafo 2.3;
- inserire le informazioni relative alle utenze di consumo (codice POD del punto cui verrà connesso, titolare fornitura, ubicazione, dati catastali, categoria catastale);
- inserire le informazioni relative all'impianto (potenza nominale stimata, ubicazione, dati catastali del sito d'installazione (solo se diversi da quelli dell'unità immobiliare);
- inserire il dato della "spesa totale preventivata", come fornito dal Soggetto Realizzatore. Al riguardo, si precisa che il GSE riconoscerà il contributo nei limiti e secondo le modalità previste dal DM REN, con ciò derivandone che non potrà essere riconosciuto un contributo a copertura dei costi sostenuti maggiore dei massimali di cui all'art. 9 del DM REN.
- inserire le informazioni di corrispondenza per l'invio di comunicazioni da parte del GSE;
- autorizzare il GSE all'erogazione del contributo in conto capitale direttamente nei confronti del Soggetto Realizzatore, come previsto dall'art. 9, comma 3, del DM REN.
- accettare tutte le clausole dello schema tipo Contratto REN.

Dopo aver fornito tutte le informazioni richieste, il Soggetto Beneficiario dovrà:

- scaricare e stampare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla richiesta di accesso al beneficio, generata automaticamente dall'applicazione REN sulla base dei dati inseriti e, a seguito della verifica della correttezza di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenute, procedere a sottoscriverla insieme al Soggetto Realizzatore per le parti di proprio interesse. In particolare, il Soggetto Realizzatore autodichiarerà:

- di impegnarsi a realizzare un impianto conforme ai requisiti riportati nel paragrafo 2.5;
- di impegnarsi a fornire i requisiti accessori descritti nel paragrafo 2.4.1;
- di aver verificato, alla data di accettazione dell'incarico i seguenti requisiti: 1) titolarità in capo al Soggetto Beneficiario di un diritto reale sul sito di installazione ai sensi dell'art. 7 comma 3, lett. a); 2) che l'impianto non sia realizzato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 26 del D.lgs. 199/2021(c.d. quota d'obbligo) ; 3) realizzazione dell'intervento sull' immobile, di residenza del nucleo familiare del Soggetto Beneficiario, appartenente alle categorie catastali previste dall'art. 7, comma 2 del Decreto (con ciò derivandone l'esclusione delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10.)

La dichiarazione dovrà poi essere caricata in formato digitale sull'applicazione REN, corredandola di copia fotostatica dei documenti di identità in corso di validità dei sottoscrittori.

Il facsimile della istanza generato automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti, è riportato all'Allegato 3;

- scaricare e stampare la DSAN relativa al possesso dei requisiti del Soggetto Realizzatore che dovrà essere sottoscritta da quest'ultimo. La dichiarazione andrà poi caricata in formato digitale sull'applicazione REN, corredandola di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori.

Il facsimile della dichiarazione del possesso dei requisiti del Realizzatore, generato automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti, è riportato all'Allegato 5.

Il Soggetto Beneficiario dovrà conservare per tutta la durata del contratto REN e rendere disponibili, in caso di verifica, per consultazione e acquisizione, tutti i documenti utili a dimostrare quanto autodichiarato all'atto della richiesta di accesso al beneficio.

Si evidenzia che per il Beneficiario sarà sempre possibile delegare mediante apposita autorizzazione, rilasciata secondo le modalità previste per poter operare nell'Area clienti del portale GSE e debitamente registrata c/o lo stesso portale, ad un soggetto terzo (coincidente, ad esempio, con il Realizzatore) che potrà operare per suo conto in qualità di "utente", previo svolgimento dell'operazione di associazione descritta nel manuale dell'Area Clienti, ai soli fini del caricamento dei dati e delle informazioni necessarie.

Processo di valutazione delle richieste da parte del GSE

A ciascuna richiesta correttamente compilata e inviata tramite il portale viene assegnato un codice identificativo alfanumerico univoco, al quale il GSE farà riferimento per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'ammissione al contributo.

Le richieste inviate saranno valutate secondo l'ordine cronologico di invio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna area geografica.

Il GSE avvia il processo di valutazione secondo le modalità e i criteri stabiliti nel presente Regolamento, al fine di:

- verificare il corretto caricamento dei dati nel portale;
- accertare la completezza dei documenti e dei dati utile alla valutazione della richiesta;
- verificare, sulla base di quanto dichiarato, il possesso dei requisiti del Soggetto Beneficiario e del Soggetto Realizzatore così come definiti dal Decreto e dal presente Regolamento.

Il GSE entro 60 giorni comunicherà al Soggetto Beneficiario e al Soggetto Realizzatore l'esito della richiesta di accesso al beneficio.

Nel corso della valutazione il GSE potrà procedere ad **una richiesta di integrazione** nei confronti del Soggetto Beneficiario, ovvero del Soggetto Realizzatore, ciascuno per le informazioni di propria competenza, qualora la documentazione inviata a corredo dell'istanza risulti incompleta e/o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi in fase di istruttoria rispetto a quanto previsto dal Decreto e dal presente Regolamento.

In tali casi il Soggetto Beneficiario è tenuto a inviare l'integrazione entro 30 giorni dal ricevimento della predetta richiesta. La richiesta di integrazione sospende il termine di 60 giorni per la comunicazione dell'esito da parte del GSE, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 30 giorni.

In caso di mancato possesso dei requisiti o del Soggetto Beneficiario o del Soggetto Realizzatore, l'istanza non sarà accolta.

È facoltà del Soggetto Beneficiario ripresentare l'istanza una volta maturati i requisiti richiesti.

Si evidenzia che, laddove sia stato già avviato l'iter di connessione alla rete dell'impianto e sia stato selezionato un Utente del Dispacciamento diverso dal GSE, l'istruttoria della richiesta di accesso al beneficio verrà sospesa dandone apposita comunicazione al Soggetto beneficiario e al Soggetto Realizzatore. Per il completamento dell'istruttoria e l'ottenimento del provvedimento di accesso al beneficio, il Soggetto Beneficiario dovrà provvedere alla rettifica del dato, comunque prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, interfacciandosi con il Gestore di rete e/o Terna. Il GSE potrà diniegare la richiesta qualora il dato non venga allineato.

La variazione del Soggetto Realizzatore ai fini della concessione del contributo in conto capitale sarà ammessa esclusivamente:

- prima dell'invio al Gestore di Rete della Parte I del Modello Unico (in caso di "iter semplificato di connessione degli impianti");
- prima dell'invio della richiesta di preventivo di connessione al Gestore di Rete in caso ("iter ordinario di connessione degli impianti").

La variazione del Soggetto Realizzatore non può in nessun caso comportare proroghe dei termini previsti dal presente Regolamento, ivi incluso il termine ultimo per l'entrata in esercizio dell'impianto.

Per effettuare la variazione del Soggetto Realizzatore, il Soggetto Beneficiario dovrà presentare richiesta tramite il portale informatico inserendo, con riferimento all'istanza di accesso al beneficio già presentata, i dati del nuovo Soggetto Realizzatore; in caso di Realizzatore non ancora accreditato, il GSE procederà a valutare la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 2.3 e la completezza della documentazione richiesta per l'accredimento.

L'esito della valutazione della richiesta di variazione sarà comunicato al Soggetto Beneficiario, al nuovo e al vecchio Soggetto Realizzatore.

Eventuali richieste di variazione del Soggetto Realizzatore presentate successivamente all'invio al Gestore di Rete della parte I del Modello Unico o della richiesta di preventivo di connessione nel caso di iter ordinario, qualora imputabili a causa di forza maggiore, saranno oggetto di specifica valutazione.

3.3. Richiesta di erogazione del contributo in conto capitale

Entro 12 mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta di accesso al beneficio, l'impianto fotovoltaico deve risultare connesso alla rete elettrica ed in esercizio.

Entro 60 giorni dell'entrata in esercizio dell'impianto per il quale viene richiesto l'accesso al beneficio è possibile inviare la richiesta di erogazione dei contributi in conto capitale.

La data di entrata in esercizio dovrà essere autodichiarata dal Soggetto Realizzatore in fase di richiesta di erogazione del contributo e sarà verificata dal GSE attraverso i flussi di interoperabilità con il sistema GAUDI di Terna.

La richiesta deve essere trasmessa per via telematica, accedendo al portale informatico del GSE, autenticandosi nell'Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione, adoperando l'applicazione "REN" presente all'interno del portale e seguendo le istruzioni per l'invio delle richieste di accesso al servizio Fondo per il Reddito Energetico Nazionale riportate nell'apposito Manuale Utente denominato "Guida all'utilizzo dell'applicazione REN", accessibile anche dal menu presente all'interno dell'applicazione.

Il GSE, durante le attività di valutazione della richiesta presentata, procede a effettuare un riscontro di corrispondenza tra i dati comunicati o dichiarati dal Soggetto Realizzatore e ulteriori informazioni, quali, in particolare, i dati dell'impianto fotovoltaico e dell'Utente del Dispacciamento, come contenuti in GAUDI.

La presentazione della richiesta presuppone la corretta registrazione su GAUDI dell'impianto fotovoltaico, della UP, dell'eventuale sistema di accumulo e del relativo Produttore e il conseguente rilascio del codice CENSIMP. Prima dell'invio della richiesta occorre, quindi, verificare e nel caso aggiornare i dati presenti sul sistema GAUDI tramite Terna S.p.A. e i Gestori di Rete.

Si evidenzia che l'erogazione del beneficio è condizionata alla corretta associazione dell'impianto al GSE come Utente del Dispacciamento.

Il Soggetto Realizzatore, in particolare, dovrà:

- inserire le informazioni relative all'impianto fotovoltaico (codice CENSIMP, potenza installata etc.);
- inserire i dati della fattura (numero, data e valore complessivo comprensivo di IVA), come riscontrabili dalla fattura stessa che verrà allegata evidenziando separatamente eventuali costi non ammissibili come, ad esempio, l'installazione dei sistemi di accumulo;
- inserire il codice IBAN per l'accredito del contributo spettante;
- inserire le informazioni relative alla polizza assicurativa stipulata per l'impianto (numero polizza e agenzia assicurativa).

La dichiarazione sostitutiva andrà caricata in formato digitale sull'applicazione REN, corredata di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Il facsimile della richiesta di erogazione sarà generato automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti è riportato all'Allegato 4.

Il Soggetto Realizzatore dovrà, inoltre, allegare la documentazione di seguito prevista.

Documentazione da allegare alla richiesta di erogazione

La procedura informatica per la presentazione della richiesta di erogazione del contributo concesso si perfeziona con il caricamento dei documenti utili a fornire tutti gli elementi necessari al GSE per valutarne l'ammissibilità.

A tale scopo, il Soggetto Realizzatore provvede a caricare i documenti negli appositi slot disponibili nella sezione “Documenti” del portale, in modo da poter finalizzare la procedura informatica e procedere all’invio della richiesta di erogazione del contributo.

Il Soggetto Realizzatore è tenuto a inviare la seguente documentazione:

1. richiesta di erogazione del contributo presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e informativa privacy per il trattamento dati, precompilati dal portale;
2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
3. fattura attestante i costi sostenuti per la realizzazione dell’impianto, con evidenza dei costi strettamente ammissibili a valere della misura;
4. elenco delle matricole dei moduli fotovoltaici installati.

Il Soggetto Realizzatore dovrà conservare e rendere disponibili, in caso di verifica, per consultazione e acquisizione, tutti i documenti utili a dimostrare quanto autocertificato all’atto della richiesta di erogazione del contributo.

Tra tali documenti è compresa la documentazione fotografica dell’impianto come realizzato nonché la dichiarazione di conformità alla regola d’arte dell’impianto rilasciata ai sensi del DM 37/08.

Processo di valutazione della richiesta di erogazione del contributo in conto capitale.

A seguito dell’invio della richiesta di erogazione, il GSE avvia il processo di valutazione secondo le modalità e i criteri stabiliti nel presente Regolamento, al fine di:

- verificare il corretto caricamento dei dati nel portale;
- accertare la completezza documentale utile alla valutazione della richiesta;
- esaminare la documentazione inviata, nel rispetto del quadro normativo vigente e di quanto previsto dal Decreto;
- appurare la congruenza delle informazioni fornite e dei dati dichiarati rispetto a quanto effettivamente riscontrabile dalla documentazione allegata.

Il GSE, entro 30 giorni dall’invio della richiesta, al termine delle precedenti verifiche:

- **comunica l’accoglimento della richiesta al Soggetto Realizzatore e al Soggetto Beneficiario** con indicazione dell’importo che sarà erogato al Soggetto Realizzatore;
- potrà trasmettere, ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90, **una richiesta di integrazione** qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta di erogazione del contributo risulti incompleta rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento. La predetta richiesta reca specifica indicazione delle informazioni e/o dei documenti da fornire al GSE ai fini del completamento del procedimento di riconoscimento del contributo. L’integrazione dovrà pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della predetta richiesta. La richiesta di integrazione sospende il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento da parte del GSE, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 30 giorni;
- potrà comunicare via mail tramite l’applicazione REN, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90 una comunicazione recante **il preavviso di rigetto della richiesta**, con specifica indicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

L’invio delle osservazioni dovrà pervenire entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiamata comunicazione. La comunicazione di preavviso di rigetto dell’istanza sospende il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento da parte del GSE, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni

3.4. Indicazioni per la redazione della fattura

La fattura deve essere emessa dal Soggetto Realizzatore e riportare gli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato. In particolare, dovrà essere data specifica evidenza delle voci di costo al fine di separare quelle ammissibili da quelle non ammissibili (ad esempio, installazione di un sistema di accumulo).

In particolare, la fattura deve essere emessa verso il Soggetto Beneficiario e contenere i seguenti elementi:

- riportare la denominazione sociale, la partita IVA e il c/c del Soggetto Realizzatore che emette la fattura;
- riportare il Codice Fiscale del Soggetto Beneficiario;
- riportare il codice identificativo rilasciato dall'applicazione REN e la dicitura "Fondo Nazionale per il Reddito energetico";
- riportare la descrizione dell'intervento e dei servizi ovvero "Fornitura impianto fotovoltaico - formula "chiavi in mano", polizza multi-rischio servizio di manutenzione decennali".

Il Soggetto Realizzatore dovrà, comunque, conservare e rendere disponibili, in caso di verifica, per consultazione e acquisizione, tutti i documenti utili a dimostrare quanto autocertificato all'atto della richiesta di erogazione del contributo.

3.5. Modalità di determinazione del contributo in conto capitale

A seguito della richiesta di erogazione del contributo, il GSE riconoscerà al Realizzatore un importo (CC) così determinato:

$$CC = \min \left[\left(VF * \frac{Pot_{cc}}{Pot_{realizzata}} \right); I_{max}(P_{CC}) \right]$$

ove:

CC: rappresenta il contributo in conto capitale che sarà erogato dal GSE al Soggetto Realizzatore;

VF: rappresenta il valore economico riportato nella fattura descritta al paragrafo 3.4 relativo ai costi ammissibili descritti al paragrafo 1.3;

Pot_{cc} : rappresenta la potenza che sarà utilizzata per determinare il contributo massimo erogabile e in linea con quanto riportato nella

Tabella 3 del paragrafo 2.5:

$$Pot_{cc} = \begin{cases} P_{realizzata} & \text{se } P_{realizzata} \leq (P_{prenotata} + 0,2kW) \\ P_{prenotata} & \text{se } P_{realizzata} > (P_{prenotata} + 0,2kW) \end{cases}$$

$Pot_{prenotata}$: rappresenta la Potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione definita in fase di richiesta di accesso al beneficio in base a quanto dichiarato dal Beneficiario;

$Pot_{realizzata}$: rappresenta la Potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione relativa all'impianto realizzato;

$I_{max}(P_{CC})$: rappresenta il massimale del contributo in conto capitale erogabile determinato, secondo quanto riportato al comma 3 dell'art. 9 del DM REN, utilizzando come Potenza nominale elettrica il valore determinato in linea con quanto riportato nella

Tabella 3 del paragrafo 2.5.

Di seguito si riportano alcuni esempi.

Esempio 9

In fase di richiesta di accesso al beneficio il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 4,5 kW ($P_{prenotata}$), a fronte di una potenza in prelievo all'atto della richiesta di 6 kW. In fase di realizzazione viene installato un impianto da 4,8 kW ($P_{realizzata}$) per cui è stata emessa una fattura di 9.000 euro.

La variazione tra la potenza realizzata e quella prenotata è di 300 W superiore ai 200 W, valore massimo della tolleranza. Ne consegue che l'intervento avrà accesso all'erogazione del contributo in conto capitale, ma la potenza utilizzata per il calcolo del contributo massimo sarà calcolata sulla potenza prenotata ($Pot_{cc} = P_{prenotata}$ poichè $P_{realizzata} > (P_{prenotata} + 0,2kW)$).

Il contributo in conto capitale massimo erogabile sarà calcolato come:

$$I_{max} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * P_{prenotata} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * 4,5\text{kW} = 8.750 \text{ €}$$

Il contributo in conto capitale che sarà riconosciuto al Soggetto Realizzatore sarà pari a 8.437,5 euro:

$$CC = \min \left[\left(9.000 \text{ €} * \frac{4,5 \text{ kW}}{4,8 \text{ kW}} \right); 8.750\text{€} \right] = \min[8.437,5 \text{ €}; 8.750\text{€}] = 8.437,5 \text{ €}$$

Essendo la potenza prenotata inferiore a quella realizzata, è necessario proporzionare il valore riportato in fattura e nell'esempio considerato tale importo risulta essere inferiore al massimo erogabile.

Esempio 10

In fase di richiesta di accesso al beneficio, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 3 kW ($P_{prenotata}$), a fronte di una potenza in prelievo all'atto della richiesta di 4,5 kW. In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 3,1 kW ($P_{realizzata}$) per cui è stata emessa una fattura di 8.000 euro.

La variazione tra la potenza realizzata e quella prenotata è di 100 W inferiore al valore massimo della tolleranza ammessa pari a 200 W. Ne consegue che la potenza su cui sarà calcolato il contributo in conto capitale (Pot_{cc}) sarà la potenza realizzata ($P_{realizzata} < (P_{prenotata} + 0,2kW)$).

Il contributo in conto capitale massimo erogabile sarà calcolato come:

$$I_{max} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * P_{realizzata} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * 3,1 \text{ kW} = 6.650 \text{ €}$$

Il contributo in conto capitale che sarà riconosciuto al Soggetto Realizzatore sarà pari a 6.650 euro:

$$CC = \min \left[\left(8.000 \text{ €} * \frac{3,1 \text{ kW}}{3,1 \text{ kW}} \right); 6.650\text{€} \right] = \min[8.000 \text{ €}; 6.650\text{€}] = 6.650 \text{ €}$$

Essendo nell'esempio riportato la potenza prenotata inferiore a quella realizzata, ma comunque entro il limite di tolleranza ammesso, il contributo in conto capitale che sarà riconosciuto sarà quindi determinato con riferimento alla potenza realizzata; tale contributo sarà, tuttavia, inferiore a quello oggetto di fatturazione (che è superiore al massimo erogabile).

Esempio 11

In fase di richiesta di accesso al beneficio, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 4,5 kW ($P_{prenotata}$), a fronte di una potenza in prelievo all'atto della richiesta di 4,5 kW. In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 3,8 kW ($P_{realizzata}$) per cui è stata emessa una fattura di 7.600 euro.

L'impianto presenta una potenza realizzata minore alla potenza prenotata. Il contributo in conto capitale massimo erogabile sarà, quindi, calcolato sul valore della potenza realizzata, essendo quest'ultima inferiore alla potenza prenotata ($P_{prenotata} > P_{realizzata}$).

Il contributo massimo erogabile (I_{max}) sarà, quindi, pari a 7.700 euro:

$$I_{max} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * P_{realizzata} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * 3,8\text{kW} = 7.700 \text{ €}$$

Il contributo in conto capitale che sarà riconosciuto al Soggetto Realizzatore sarà pari a 7.600 euro:

$$CC = \min \left[\left(7.600 \text{ €} * \frac{\min(4,5 \text{ kW}; 3,8 \text{ kW})}{3,8 \text{ kW}} \right); 7.700\text{€} \right] = \min[7.600 \text{ €}; 7.700\text{€}] = 7.600 \text{ €}$$

Esempio 12

In fase di richiesta di accesso al beneficio, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 3 kW ($P_{prenotata}$), a fronte di una potenza in prelievo all'atto della richiesta di 4 kW. In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 3,8 kW ($P_{realizzata}$) per cui è stata emessa una fattura di 8.500 euro.

L'intervento è ammissibile in quanto la potenza realizzata è inferiore a quella in prelievo:

$$P_{realizzata} < P_{prelievo} = 3,8 \text{ kW} < 4 \text{ kW}$$

La variazione tra la potenza realizzata e quella prenotata è di 800 W superiore ai 200 W, valore massimo della tolleranza. Ne consegue che l'intervento avrà accesso all'erogazione del contributo in conto capitale, ma la potenza utilizzata per il calcolo del contributo massimo sarà calcolato sulla potenza prenotata ($Pot_{cc} = P_{prenotata}$) poiché la $P_{realizzata} > (P_{prenotata} + 0,2\text{kW})$.

Il contributo in conto capitale massimo erogabile sarà calcolato come:

$$I_{max} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * P_{prenotata} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * 3 \text{ kW} = 6.500 \text{ €}$$

Il contributo in conto capitale che sarà riconosciuto al Soggetto Realizzatore sarà pari a 6.500 euro:

$$CC = \min \left[\left(8.500 \text{ €} * \frac{3 \text{ kW}}{3,8 \text{ kW}} \right); 6.500\text{€} \right] = \min[6.710,5 \text{ €}; 6.500\text{€}] = 6.500 \text{ €}$$

3.6. Rinuncia/annullamento della richiesta di accesso al beneficio

Il Soggetto Beneficiario che ha regolarmente inviato la richiesta per la quale non intende più procedere alla realizzazione del progetto o che intende rinunciare al contributo riconosciuto, ma non ancora erogato, può comunicare al GSE, mediante apposita funzionalità presente sul portale, l'annullamento della richiesta/istanza, inviata e in fase di valutazione da parte del GSE, o la rinuncia al contributo riconosciuto. Si precisa che la richiesta in oggetto dovrà essere sottoscritta dal Soggetto Beneficiario. L'invio della dichiarazione di annullamento della richiesta/istanza o di rinuncia al contributo deve essere effettuato tramite le funzionalità disponibili sull'applicazione REN.

L'applicazione REN consente all'Utente di scaricare l'apposito modulo di annullamento/rinuncia sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 da sottoscrivere e inviare tramite applicativo. A seguito dell'avvenuto invio della dichiarazione di rinuncia/annullamento, il GSE verifica la correttezza della dichiarazione caricata e provvede all'archiviazione digitale. Non sarà più possibile annullare la rinuncia da parte del Beneficiario e la richiesta/istanza sarà disponibile solo in modalità visualizzazione. Non sarà possibile inviare nuove richieste per un medesimo Soggetto Beneficiario, qualora non si sia prima provveduto a richiedere l'annullamento di quella già inviata.

A seguito della valutazione, il GSE comunica l'esito al Soggetto Realizzatore e al Soggetto Beneficiario.

3.7. Modifiche al progetto ammesso al contributo in conto capitale

In fase di realizzazione degli interventi, è possibile apportare variazioni progettuali al progetto oggetto di preventivo, quali, ad esempio, la modifica della potenza installata, fermo restando che l'importo del contributo in conto capitale prenotato non può essere aumentato, ma eventualmente essere ricalcolato in diminuzione, per la parte variabile, in riferimento a una potenza installata inferiore a quella prenotata.

Ove sia realizzata una potenza inferiore a quella prenotata, il GSE ridetermina il contributo.

4. Modalità e tempistiche di erogazione del contributo in conto capitale

L'erogazione del contributo riconosciuto avverrà, previo espletamento delle verifiche previste, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di accettazione della richiesta di erogazione del contributo in conto capitale, dettagliata al paragrafo 3.3.

L'erogazione del contributo sarà effettuata in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate dal Soggetto Realizzatore al momento dell'accredito come Operatore tramite il portale GSE-Area Clienti.

5. Il contratto di Reddito Energetico

Nel presente capitolo sono indicati i rispettivi obblighi in capo al Soggetto Beneficiario e al Soggetto Realizzatore previsti dal DM REN. Nell'ambito della richiesta di accesso al beneficio di cui al paragrafo 3.1, il Soggetto Beneficiario dovrà sottoscrivere la richiesta di accesso al meccanismo all'interno della quale dovranno essere accettate le clausole contrattuali generali di cui allo "Schema Contratto" allegata al presente Regolamento.

Lo "Schema Contratto" e la DSAN contengono gli obblighi contrattuali cui il Soggetto Beneficiario dovrà attenersi durante il periodo di validità dell'accordo stipulato con il GSE. Complessivamente i due documenti costituiscono il Contratto di Reddito Energetico tra il Beneficiario ed il GSE.

Il Contratto di Reddito Energetico, stipulato tra il GSE e il Soggetto Beneficiario, ha una durata pari a 20 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e, per tutta la vigenza del Contratto, il Soggetto Beneficiario cede al GSE, l'energia eccedente il proprio consumo e le risorse economiche derivanti dal controvalore connesso al ritiro dell'energia elettrica prodotta dall'impianto e non autoconsumata, che sono devolute al Fondo. Alla scadenza del Contratto, l'energia prodotta e immessa in rete dall'impianto resterà nella disponibilità del Soggetto Beneficiario che potrà liberamente disporre cedendola al mercato attraverso un Utente del Dispacciamento, anche diverso dal GSE; in quest'ultimo caso, pertanto, l'impianto non sarà più ricompreso nel Contratto di Dispacciamento in immissione del GSE.

5.1. Contratto di Reddito Energetico e modalità di connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale

Come indicato nel precedente paragrafo, il Soggetto Beneficiario sottoscrive l'accettazione delle clausole contrattuali generali di cui allo "Schema Contratto" di cui all'Allegato 2 contenenti, tra l'altro, la rinuncia all'energia elettrica prodotta dall'impianto e non autoconsumata (immessa in rete), già in fase di richiesta di accesso al beneficio, ovvero sia quando l'impianto ancora non risulta "in esercizio" sul portale GAUDI di Terna e, pertanto, non risulta connesso alla rete elettrica nazionale.

È possibile, tuttavia, che al momento di avvio dell'iter di connessione, il Gestore di Rete competente indirizzi il Soggetto Beneficiario o, se da questi delegato, il Soggetto Realizzatore alla procedura di connessione “semplificata” (c.d. “Modello Unico”). In tali casi, come previsto dal disposto normativo secondo cui *il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dal controvalore economico connesso al ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica prodotta dall'Impianto e non auto-consumata dal Beneficiario, secondo quanto previsto per il regime di Ritiro Dedicato* e poiché l'impianto verrà connesso alla rete nella fase antecedente all'accoglimento definitivo della richiesta di accesso al REN, si rappresenta che sarà necessario indicare all'interno della Parte I del Modello di volersi avvalere “del regime di Ritiro Dedicato erogato dal GSE e per tale regime chiede l'applicazione del PO – Prezzo Orario”.

DICHIARA

a) che l'impianto sarà realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e che, quindi, non necessita di alcun atto di assenso comunque denominato;

b) di volersi avvalere:

del servizio di **Scambio sul Posto** erogato dal GSE (si rammenta che il Superbonus 110% non è cumulabile con SSP);

del regime di **Ritiro Dedicato** erogato dal GSE e per tale regime chiede l'applicazione del:

(PO) Prezzo Orario;

(PMG) Prezzo Minimo Garantito (ove applicabile);

Figura 1: Fac simile parte I del Modello Unico

In caso di accoglimento della richiesta di accesso al REN, il Soggetto Beneficiario vedrà attivato il Contratto REN, mentre la gestione dell'energia elettrica immessa in rete avverrà a cura del GSE. Nel Contratto REN il Soggetto Beneficiario autorizza il GSE al pagamento del contributo in conto capitale a favore del Soggetto Realizzatore.

Al contrario, in caso di rigetto della richiesta di accesso al REN, la rinuncia all'energia elettrica prodotta e non autoconsumata dall'impianto viene meno e l'energia tornerà nella disponibilità del Soggetto Beneficiario:

- nei casi di connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale mediante procedura semplificata (c.d. “Modello Unico”), verrà attivato, a valle del provvedimento di rigetto dell'accesso al Reddito Energetico, un contratto standard di Ritiro Dedicato in favore del Beneficiario;
- in tutti i casi di connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale non effettuata tramite Modello Unico e in caso di rigetto della richiesta di accesso al REN, sarà onere del Soggetto Beneficiario richiedere il ritiro dell'energia al GSE mediante apposita istanza oppure associare l'impianto ad altro Utente del Dispacciamento.

5.2. Gestione dei cambi di titolarità del Soggetto Beneficiario

Nel caso di trasferimento della titolarità dell'immobile su cui è sito l'impianto, il Soggetto Beneficiario (dante causa) si impegna ad informare il subentrante (avente causa) degli obblighi in capo allo stesso in merito agli adempimenti di cui al DM REN e che quest'ultimo sia pienamente consapevole che, in tali casistiche, le Parti sono tenute a sottoscrivere e inviare al GSE la DSAN appositamente predisposta

("COMUNICAZIONE DI TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ PER IMPIANTI AMMESSI AL MECCANISMO REDDITO ENERGETICO").

Qualora l'avente causa non accetti di assumere gli obblighi derivanti dall'assunzione degli adempimenti di cui al DM REN, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione di una quota parte del beneficio fruito e determinato, secondo modalità definite e rese pubbliche dal GSE, previa approvazione del Ministero, in funzione della durata residua dell'impegno assunto per il periodo complessivo di 20 anni.

6. Modalità e tempistiche di pubblicazione di bandi e registri

6.1. Bandi per la presentazione delle richieste di accesso alle agevolazioni

Con riferimento all'anno 2024, il GSE aprirà la prima procedura a sportello entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento.

Quindici giorni prima dell'avvio della procedura a sportello, il GSE, dandone opportuna informazione al MASE, pubblicherà sul proprio sito istituzionale il relativo Bando di partecipazione, dandone evidenza attraverso una specifica news.

La procedura a sportello rimarrà aperta fino al 31/12/2024 o, qualora antecedente e previa specifica comunicazione sul proprio sito istituzionale, fino alla data di esaurimento delle risorse disponibili per lo stesso anno 2024.

Al fine di consentire ai Soggetti interessati di avere visibilità delle risorse disponibili, il GSE pubblica sul proprio sito web due contatori specifici per area geografica (regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia; restanti regioni o province autonome), con evidenza dei fondi ancora disponibili.

Qualora, a seguito di rinunce ed esclusioni, siano nuovamente disponibili nel corso dell'anno risorse pari ad almeno 5 milioni di euro, il GSE riaprirà la procedura a sportello.

In caso di esaurimento delle risorse messe nuovamente a bando, il GSE inibisce la possibilità di trasmettere nuove richieste di accesso al beneficio sull'applicazione REN, dandone evidenza attraverso una specifica comunicazione sul proprio sito istituzionale.

Con riferimento all'anno 2025, il GSE aprirà la nuova procedura a sportello entro il primo marzo pubblicando il relativo Bando almeno 15 giorni prima dall'apertura della procedura.

Il GSE, entro il 28 febbraio 2025, comunicherà al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le risorse disponibili per l'anno 2025 secondo le seguenti modalità:

- regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia: euro 80.000.000 + eventuale importo non assegnato nel Bando 2024 relativamente alle medesime regioni + eventuale importo recuperato da rinunce o dinieghi inerenti al Bando 2024 relativamente alle medesime regioni;
- altre regioni o province autonome: euro 20.000.000 + eventuale importo non assegnato nel Bando 2024 relativamente alle medesime regioni + eventuale importo recuperato da rinunce o dinieghi inerenti al bando 2024 relativamente alle medesime regioni.

Saranno tenuti in considerazione eventuali proventi derivanti dalla vendita sul mercato dell'energia immessa in rete e prodotta dagli impianti aderenti al meccanismo REN nel 2024 sulla base delle informazioni a disposizione del GSE alla stessa data.

Con riferimento agli anni successivi, il presente Regolamento sarà aggiornato a seguito della definizione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica delle nuove modalità di funzionamento dei nuovi Bandi associati al Fondo.

6.2. Registro dei Soggetti Realizzatori

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale del GSE, sarà avviata la fase di iscrizione dei Soggetti Realizzatori finalizzata alla costituzione del Registro definito al comma 2 dell'art. 8 del DM REN.

Il GSE informerà gli Operatori dell'apertura delle iscrizioni.

Si sottolinea che il Soggetto Realizzatore deve possedere i requisiti descritti al paragrafo 2.3 che saranno opportunamente verificati dal GSE.

Il Soggetto Realizzatore per iscriversi dovrà essersi preliminarmente registrato nell' Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>).

La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al suddetto portale informatico del GSE, autenticandosi nell'Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione e poi adoperando l'applicazione "Reddito Energetico Nazionale – REN ACCREDITAMENTO REALIZZATORI" presente all'interno dell'applicazione e seguendo le istruzioni per l'invio delle richieste di iscrizione al Registro riportate nell'apposito Manuale Utente denominato "Guida all'utilizzo dell'applicazione REN Accredimento Realizzatori", accessibile anche dal menu presente all'interno dell'applicazione. In fase di caricamento della Richiesta, l'Operatore dovrà inserire nell'applicazione "Accreditamento Realizzatori REN" i dati anagrafici, specificando il possesso dei requisiti descritti al paragrafo 2.3.

Inoltre, il Soggetto Realizzatore dovrà indicare:

- i recapiti di contatto (telefono, e-mail, etc.) che saranno pubblicati all'interno del Registro;
- l'area geografica in cui è operativo (a livello provinciale).

Dopo aver fornito tutte le informazioni richieste, il Soggetto Realizzatore dovrà scaricare e stampare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla richiesta di iscrizione al Registro, generata automaticamente dall'applicazione "Accreditamento Realizzatori REN" sulla base dei dati inseriti e, a seguito della verifica della correttezza di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenute, procedere a sottoscriverla. La dichiarazione andrà poi caricata in formato digitale sull'applicazione "Accreditamento Realizzatori REN", corredandola di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori.

Il fac-simile della dichiarazione del possesso dei requisiti del Soggetto Realizzatore, generato automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti è riportato all'Allegato 5.

A seguito dell'invio della richiesta di iscrizione, il GSE effettuerà controlli formali di completezza e congruità sulla documentazione caricata e verificherà la sussistenza dei requisiti descritti al paragrafo 2.3.

In particolare, il GSE:

- comunicherà l'esito positivo al Soggetto Realizzatore in caso di superamento dei controlli;
- rigetterà le richieste per cui si riscontrano difformità formali dandone comunicazione al Soggetto Realizzatore. In tale caso il Soggetto Realizzatore potrà, comunque, sanare le difformità e ritrasmettere al GSE la richiesta di accreditamento.

Entro 30 giorni dall'invio della richiesta di accreditamento, il GSE comunicherà al Soggetto Realizzatore l'esito della valutazione.

7. Modalità di funzionamento del Fondo

Nel presente paragrafo sono descritte tutte le attività svolte dal GSE relativamente alla gestione del Fondo. In particolare, si individuano due macro-tipologie di attività:

- **attività propedeutiche alla gestione del Fondo:** tali attività sono svolte a partire dal riconoscimento della richiesta di accesso fino alla presentazione della richiesta di erogazione del Fondo da parte del Soggetto Realizzatore. In particolare, a seguito dell'accettazione della richiesta di accesso, il GSE comunicherà a Terna l'elenco dei POD che potenzialmente aderiranno alla presente misura al fine di garantire la permanenza dell'Unità di Produzione all'interno del Contratto di Dispacciamento del GSE per 20 anni.
- **attività necessaria all'operatività:** tali attività riguardano le modalità di determinazione dei proventi relativi al ritiro dell'energia, dei proventi finanziari e dei costi di gestione del Fondo stesso.

7.1 Modalità di determinazione dei proventi relativi al ritiro dell'energia

Il Fondo ha natura rotativa ed è alimentato con le risorse derivanti dal “controvalore economico netto” (Cen) connesso alla valorizzazione, a partire dalla data di entrata in esercizio degli impianti per una durata di 20 anni, da parte del GSE, dell'energia elettrica non autoconsumata ed immessa in rete dal Soggetto Beneficiario, rinunciata dallo stesso in favore del GSE secondo quanto previsto dal regime di “Ritiro Dedicato” disciplinato dall'Allegato A alla Deliberazione ARERA 280/2007.

Il “Cen” che alimenta il Fondo è calcolato come differenza tra il controvalore economico dell'energia elettrica non autoconsumata e immessa in rete (cd. “controvalore economico lordo”) da parte del GSE, e i costi afferenti:

- gli oneri di sbilanciamento riconducibili alla gestione dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti;
- il corrispettivo annuale a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo inerenti il regime di “Ritiro dedicato”, che non sono quindi posti a carico dei soggetti beneficiari ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del DM, determinato pari 0,7 €/kW ed applicato ai soli impianti aventi potenza superiore a 3kW.

I passaggi operativi per la determinazione e versamento dei proventi destinati ad alimentare il Fondo avviene secondo le seguenti modalità:

- a. acquisizione da parte del GSE dei flussi di misura di energia elettrica immessa in rete dagli impianti oggetto di agevolazione;
- b. calcolo del corrispettivo spettante per la quota di energia elettrica immessa in rete e valorizzata dal GSE;
- c. calcolo del corrispettivo di sbilanciamento sull'energia ritirata, determinato ai sensi di quanto previsto dalla Delibera ARERA 280/2007;
- d. calcolo del corrispettivo annuale a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE, ai sensi del DM 24 dicembre 2014 in relazione agli impianti aventi potenza superiore a 3kW;
- e. quantificazione del “controvalore economico netto” (“Cen”) destinato ad alimentare il Fondo
- f. versamento al Fondo del “controvalore economico netto”.

Le somme sono versate dal GSE a valere sul conto di tesoreria dedicato alla gestione della misura, rispetto al quale il GSE garantisce separata evidenza contabile nonché rendicontazione al Ministero delle movimentazioni effettuate.

Si sottolinea che le somme derivanti dalla reintegrazione del Fondo derivante dalla valorizzazione dell'energia elettrica non verranno ripartite per area geografica.

Le somme disponibili ai fini del bando previsto per il 2025 verranno definite con la rendicontazione che il GSE fornirà. Si precisa che, a tal fine, saranno considerate le risorse stanziare dal DM per l'anno 2025 ed

eventuali somme di denaro destinate al 2024 non assegnate rientrate nella disponibilità del Fondo anche a seguito di rinunce e dinieghi.

Le somme verranno ripartite per area geografica con la stessa percentuale prevista nel Decreto, fermo restando che la gestione e l'allocazione delle ulteriori risorse eventualmente conferite al Fondo mediante versamento volontario da parte di Amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome, altri enti e organismi pubblici e organizzazioni non profit, ovvero mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei, è demandata a specifici accordi che saranno stipulati tra i suddetti soggetti e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del DM REN.

Nei seguenti paragrafi si riporta la descrizione di ogni singolo passaggio operativo.

1. Gestione dei flussi di misura

Il GSE, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, acquisisce dal Gestore di Rete di riferimento, con cadenza mensile e dettaglio orario, le misure orarie dell'energia immessa in rete dagli impianti ammessi al presente provvedimento.

2. Calcolo del corrispettivo alla quota di energia ai sensi della Delibera ARERA 280/2007

A partire dal primo giorno del mese successivo "n+1" al mese "n" di competenza del ritiro dell'energia elettrica non autoconsumata dal Soggetto Beneficiario, non appena i Gestori di Rete rendono disponibili le misure e, comunque, entro il giorno 25 del mese n+1, il GSE provvede alla determinazione del corrispettivo, valorizzando l'energia immessa in rete al prezzo zonale orario, ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione 280/07 (controvalore economico lordo).

Contestualmente, il GSE provvede al calcolo del corrispettivo a copertura dei costi amministrativi, ai sensi del DM 24 dicembre 2014, e di eventuali importi dovuti all'applicazione di prezzi negativi registrati nelle sessioni di "Mercato del Giorno Prima" sulle piattaforme del Gestore dei Mercati Energetici. Il restante importo, al netto di eventuali oneri derivanti dallo sbilanciamento, sarà, quindi, destinato al Fondo.

3. Calcolo del corrispettivo di sbilanciamento ai sensi della Delibera ARERA 280/2007

L'energia elettrica immessa dagli impianti fotovoltaici rientranti nel perimetro del Reddito Energetico sarà offerta dal GSE nelle varie sessioni del Mercato Elettrico del GME, sulla base dei migliori modelli previsionali disponibili. Il GSE provvederà a valutare gli oneri di sbilanciamento, la Quota Energia e la Quota Residua del nuovo perimetro fotovoltaico relativo al Reddito Energetico in accordo con quanto previsto dalle Regole Tecniche del GSE "*Per il trasferimento delle partite economiche relative ai Corrispettivi di Sbilanciamento, alle offerte accettate sul Mercato Infragiornaliero e ai Corrispettivi di Non Arbitraggio*"¹. Eventuali aggiornamenti delle Regole Tecniche potranno essere definiti periodicamente dal GSE e pubblicati sul proprio sito internet, previa approvazione da parte dell'ARERA. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b), e dell'art. 9 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 e s.m.i., il GSE, a eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati, applica al Fondo REN anche i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, secondo le modalità previste nelle Regole Tecniche definite dal GSE, pubblicate sul proprio sito internet e approvate da parte dell'ARERA.

4. Rendicontazione alla CSEA

Come descritto nel precedente paragrafo, i programmi di energia elettrica per il cluster degli impianti aderenti al REN saranno venduti all'interno del Punto di Dispacciamento Aggregato relativo alle Unità

¹ Testo pubblicato sul sito del GSE al seguente percorso: Home / Servizi / Mercati Energetici / Dispacciamento rinnovabili

di Produzione Non Rilevanti Non programmabili ricadente nell'attuale Contratto di Dispacciamento del GSE. Si sottolinea che il GSE, disponendo di un solo punto di dispacciamento, ha associato un unico sistema di fatturazione verso il GME relativo a tutti gli impianti rientranti nel Contratto di Dispacciamento, inclusa l'energia ritirata degli impianti REN.

7.2 Modalità di gestione di eventuali proventi finanziari

I proventi finanziari maturati per effetto della giacenza delle risorse del Fondo sul conto corrente dedicato al Fondo REN saranno versati annualmente entro il secondo mese successivo all'anno di riferimento.

7.3 Modalità di gestione di eventuali risorse di cui all'art. 4, comma 3

I fondi aggiuntivi versati da parte di Amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome, altri enti e organismi pubblici e organizzazioni non profit, ovvero mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei a seguito di specifici accordi con il MASE, vengono versati sul conto corrente dedicato al Fondo REN, istituito presso il GSE, e impiegati per le finalità del Fondo.

7.4 Modalità di gestione dei costi sostenuti dal GSE

Il GSE, con cadenza annuale, emette la fattura verso il MASE relativa alla copertura dei costi connessi alle attività di cui al comma 1 del Decreto REN per un ammontare massimo pari al 2% delle risorse erogate per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 7 del Decreto REN. La regolazione verrà effettuata a valere sulle risorse del Fondo a seguito di provvedimento di approvazione del Ministero.

7.5 Tempistiche e modalità di rendicontazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica delle attività relative alla gestione del Fondo

Il GSE effettuerà una rendicontazione annuale, entro il 31 marzo, sulla gestione del Fondo in termini di importi utilizzati, proventi finanziari e proventi derivanti dalla vendita di energia, di risorse messe a disposizione da ciascun soggetto e relativi utilizzi, nonché dei costi sostenuti dal GSE per la gestione del fondo.

8. Verifiche e controlli

Come stabilito dalla lett. f) del comma 1 dell'art. 3 del DM REN, il GSE è tenuto a effettuare durante l'intero periodo di incentivazione verifiche e controlli sulla regolarità degli interventi realizzati e ammessi ad agevolazione, nonché a definire, anche in esito alle attività di verifica e controllo, le condizioni che danno luogo alla revoca delle agevolazioni riconosciute.

I controlli, che possono essere eseguiti sia attraverso verifiche documentali, sia mediante sopralluoghi, anche senza preavviso, sono volti ad accertare la corretta esecuzione tecnica e amministrativa degli interventi nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti di ammissibilità al contributo.

L'attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro:

- le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, anche mediante monitoraggio da remoto dei flussi energetici;
- la conformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato;
- la completezza e la regolarità della documentazione prevista dalle presenti Regole operative e dalla normativa applicabile;
- la sussistenza e la permanenza delle condizioni e dei servizi funzionali a garantire il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi realizzati per almeno i 10 anni successivi alla data di erogazione del contributo.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e della Legge n. 241/1990, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti dei soggetti interessati e in contraddittorio con il Soggetto Beneficiario e/o con soggetti da questo delegati e se del caso con il Soggetto Realizzatore.

Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata. Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, i nominativi degli incaricati al controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il GSE può richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine

dello svolgimento delle suddette operazioni, il GSE redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Referente o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 241/1990, si ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 90 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Le verifiche oggetto del presente paragrafo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono alle amministrazioni statali regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati.

Il GSE, qualora ritenuto necessario, si riserva a sua volta di segnalare alle predette amministrazioni l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire agli stessi di adottare i provvedimenti di propria competenza.

Le verifiche interesseranno, su base annuale, almeno il 5% degli impianti che hanno percepito il contributo in conto capitale e potranno essere svolte anche da ulteriori Soggetti incaricati dal GSE, utilizzando, inoltre, sistemi di rilevazione aerofotogrammetrica degli immobili sui quali è stato realizzato l'intervento agevolato ai sensi del presente Regolamento.

Su base annuale, nell'ambito del numero di controlli previsti, potrà, inoltre, essere concordato con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un piano di verifiche su interventi per i quali si prevede l'effettuazione di verifiche in situ, da effettuarsi attraverso specifico sopralluogo.

9. Revoca del contributo

Nel caso in cui, nell'ambito delle verifiche condotte dal GSE, sia rilevata l'assenza di uno o più requisiti previsti dal DM REN, compreso il mancato rispetto delle norme sul cumulo degli incentivi, il GSE comunica la revoca del contributo riconosciuto avviando contestualmente l'azione di recupero nei confronti del soggetto Realizzatore.

In particolare, la revoca è disposta nei seguenti casi:

- presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, contenenti dichiarazioni mendaci o contraffatti, in relazione alle richieste di prenotazione ed erogazione del contributo;
- manomissione degli strumenti di misura e/o dei dati di targa dei componenti;
- assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
- violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
- inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo;

- comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione.

10. Gestione dei flussi informativi con SII e INPS

Il GSE, anche sfruttando i processi di interoperabilità già in essere, avvierà uno scambio informativo con Acquirente Unico volto alla verifica sia delle informazioni tecniche relative al Punto di Connessione (POD) sia dei requisiti previsti all'interno del DM inerenti al Soggetto beneficiario e al titolare del punto di connessione.

In ottemperanza alle disposizioni normative, inoltre, sarà avviata una collaborazione con INPS volta alla verifica dei requisiti relativi al Soggetto Beneficiario (come, ad esempio, ISEE, diritto reale etc.). Si tratterà di avviare e gestire un flusso informativo che comporterà attività di ulteriore consultazione/confronto sui dati personali (ivi compresi quelli relativi alla situazione di disagio economico) comunicati nella DSU da parte del soggetto beneficiario.

Si precisa che il GSE si riserva la facoltà di verificare i requisiti necessari per l'accesso al beneficio anche eventualmente tramite la consultazione di ulteriori banche dati come, ad esempio, il catasto e l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

11. Trattamento e protezione dei dati

I dati personali comunicati dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo descritto nel presente Regolamento (es. Soggetto Beneficiario, Soggetto Realizzatore) saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, esclusivamente per le finalità afferenti alle attività di cui al Decreto 8 agosto 2023 in conformità al Regolamento (UE) 2016/679, nonché al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. (Codice Privacy).

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore e da quelle ad esse collegate, nonché degli atti di indirizzo del Garante per la protezione dei dati personali, tutti i dati oggetto del presente trattamento, raccolti dal GSE saranno gestiti nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento medesimo e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dai conseguenti contratti attuativi. Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato.

Il GSE ha designato ai sensi dell'art. 37 del citato Regolamento il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile dai soggetti beneficiari e dai soggetti realizzatori (ai fini privacy soggetti interessati) al seguente indirizzo e-mail: rpd@gse.it o a quello PEC rpd@pec.gse.it per ogni necessità di chiarimento circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Regolamento.

Specifiche informative ex artt. 13 e 14 del già menzionato Regolamento saranno rese disponibili nell'ambito delle istanze/ricieste/dichiarazioni presentate al GSE con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, in considerazione del particolare contesto in cui i dati saranno trattati.

Si rammenta, infine, che il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione ai soggetti interessati se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza e la protezione dei dati.

GSE si riserva fin d'ora ogni interlocuzione con l'INPS per verificare i dati personali (ivi compresi quelli relativi alla situazione di disagio economico) comunicati nella DSU da parte del soggetto beneficiario nonché ogni ulteriore interlocuzione con TERNA e gli altri Enti coinvolti per le necessarie verifiche sugli altri dati.

ALLEGATI

Allegato 1. Schema-tipo bando avvio fase di richiesta di accesso

NOTA: Il Decreto prevede che debbano essere redatti degli schemi-tipo dei bandi che saranno pubblicati annualmente per l'avvio della fase di richiesta di accesso.

Allegato 2. Schema-tipo Contratto di Reddito Energetico Beneficiario

NOTA: nell'allegato sarà riportato lo schema-tipo del Contratto di Reddito Energetico

Allegato 3. Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio relativa alla Richiesta di accesso al beneficio

Allegato 4. Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio relativa alla Richiesta di erogazione del contributo

Allegato 5. Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio relativa alla Richiesta di iscrizione al Registro dei Realizzatori

Allegato 6. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

1. realizzazione dell'impianto (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica etc.);
2. acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per l'installazione e messa in esercizio degli stessi;
3. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
4. connessione alla rete elettrica nazionale;
5. progettazione e studi di pre-fattibilità;
6. direzioni lavori, sicurezza;
7. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto;
8. servizio di monitoraggio, almeno decennale, delle performance dell'impianto avente almeno i requisiti minimi descritti nel paragrafo 2.4.1;
9. servizio di manutenzione dell'impianto, almeno decennale, avente almeno i requisiti minimi descritti nel paragrafo 2.4.1;
10. polizza multi-rischi dell'impianto avente almeno i requisiti minimi descritti nel paragrafo 2.4.1.

Non rientrano tra i costi ammissibili quelli di esercizio connessi al servizio di misura dell'energia prodotta svolto dal Gestore di Rete competente, gli oneri e gli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio, nonché la disinstallazione di tutti i componenti di impianto e le attività propedeutiche all'avvio dello smaltimento degli stessi, fermo restando quanto previsto all'art. 24 bis del D.Lgs. 49/2014 in materia di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico in capo ai Produttori.

Allegato 7. Requisiti dei componenti dell'impianto fotovoltaico

Requisiti dei componenti dell'impianto fotovoltaico

Per la realizzazione degli impianti possono essere impiegati esclusivamente componenti realizzati secondo la regola dell'arte (Legge 186/1968). In particolare, i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte (Legge 186/1968, art. 2).

I moduli fotovoltaici installati rispetteranno le disposizioni CEI o, in generale, le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione, e risultano dotati della Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla Direttiva Rohs, qualora prevista.

I componenti dovranno essere di nuova costruzione (non sono ammessi componenti rigenerati).

I moduli fotovoltaici installati sugli impianti devono essere moduli immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (di seguito, "AEE") aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D. Lgs. 49/2014.

I moduli fotovoltaici installati, al fine di dimostrare la qualità del prodotto e la sicurezza elettrica e meccanica del componente durante il periodo di vita atteso, devono essere provati e verificati da laboratori accreditati per le specifiche prove, in conformità con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. L'accREDITAMENTO del laboratorio e dell'organismo di certificazione deve essere rilasciato da un organismo appartenente all'EAA (European Accreditation Agreement) o che abbia stabilito con esso accordi di mutuo riconoscimento in ambito EAA o IAF (International Accreditation Forum).

In particolare, ai fini dell'esecuzione delle prove di tipo, i moduli fotovoltaici devono rispettare le seguenti normative: CEI EN 61730 (parte 1 e 2) e CEI EN 61215 (serie).

Si riportano di seguito i requisiti minimi dei componenti principali dell'impianto fotovoltaico.

Tolleranza moduli: rappresenta lo scostamento massimo in percentuale rispetto alla potenza nominale dichiarata del pannello. I moduli dovranno avere tolleranza solo positiva.

Garanzia dei moduli: è la garanzia di funzionamento e di produzione resa disponibile dal produttore del pannello fotovoltaico. La garanzia indicherà un periodo temporale (anno); nel caso in cui la garanzia di produzione e la manutenzione straordinaria garantita dal presente Regolamento siano maggiori rispetto a quelle indicate nella garanzia, il Soggetto Realizzatore è direttamente responsabile per il periodo di maggior durata. La garanzia di prodotto per i moduli deve essere al minimo pari a 10 anni.

Garanzia di rendimento dei moduli: perdita massima del 20% in 25 anni.

Efficienza degli Inverter (%): l'efficienza di conversione della corrente continua prodotta dall'impianto in corrente alternata resa disponibile per l'immissione in rete espresso come "rendimento europeo". Valore minimo ammissibile: 96%.

Garanzia difettosità inverter: la garanzia di prodotto per gli inverter deve essere al minimo pari a 10 anni.